



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice,

visto il provvedimento di assegnazione della causa promossa da

FRANCESCA OGNISSANTI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

visto l'art. 415 c.p.c.;

FISSA

ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza di discussione per il giorno **22 febbraio 2017**, ore **10:30**, dinanzi a sé, stanza n. **34**, piano **secondo** dell'intestato Ufficio Giudiziario di Milano, via San Barnaba n. 50, a cui le parti sono tenute tutte a comparire personalmente, con esclusione della citazione dei testi.

Manda al ricorrente di notificare ricorso e pedissequo decreto alla controparte nel termine di legge.

Avverte il convenuto che, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, la costituzione in giudizio deve avvenire almeno 10 giorni prima della data come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere, tempestivamente, al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o .msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC alla data della notifica.

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione *ex art. 151 c.p.c.*,

RILEVATO

che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i*

principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione” (cfr. Cass. Civ., 24 settembre 2002, n. 13868; Cass. Civ., SS.UU., 22 giugno 2007, n. 14570; Cass. Civ., 25 marzo 2003, n. 4319);

RITENUTO

sulla base di tali principi, che la pubblicazione sul sito internet del MIUR non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei litisconsorti, non potendosi ritenere atto dovuto l'abituale consultazione del sito da parte degli inclusi nelle graduatorie ed essendo, invece, espressamente prevista per legge, quale adeguata forma di pubblicità, la notificazione per pubblici proclami di cui all'art.150 c.p.c.;

RITENUTO

pertanto, che la richiesta di notificazione per il solo tramite del sito del ministero non possa assolvere al fine di conoscibilità necessario ai presenti fini;

ritenuto, altresì, che nel bilanciamento tra le esigenze di parte ricorrente e il diritto di difesa dei litisconsorti, debba farsi prevalere quest'ultimo,

P.Q.M.

rigetta la richiesta di notificazione *ex art. 151 c.p.c.*

Milano, 28 dicembre 2016

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO